

POLICY ANTICORRUZIONE



CRONOLOGIA DELLE REVISIONI		
Revisione del documento	Data	Modifiche intervenute
Rev. 0.0	01.01.2018	Prima adozione della Policy
Rev. 1.0	13.05.2024	Aggiornamento alla normativa whistleblowing

INDICE

Sommario

PREMESSA	2
SEZIONE I: DEFINIZIONI	2
SEZIONE II DIFFUSIONE DELLA POLICY E FORMAZIONE DEL PERSONALE	8
1 Azioni poste in essere dal Gruppo Marcegaglia per la diffusione della policy anticorruzione	8
SEZIONE III: REGOLE DI COMPORTAMENTO	9
1. Principi generali in materia di contrasto alla corruzione	9
2. Principi operativi specifici in materia di contrasto alla corruzione	11
2.1. Donazioni ad Enti di beneficenza	11
2.2 Trasparenza delle transazioni e obbligo di correttezza nella tenuta delle scritture contabili	11
2.3. Omaggi	12
2.4. Viaggi	12
2.5. Intrattenimenti	13
2.6. Divieto di favorire Funzionari Pubblici o clienti attraverso l'assunzione di personale	13
2.7. Agenti ed intermediari esterni	14
2.8. Comportamento da tenere in caso di richiesta di pagamento di una tangente	15
2.9. Sanzioni	15
SEZIONE IV: ATTUAZIONE DELLA POLICY ANTICORRUZIONE	16
CAPO I: PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI CON I RAPPRESENTANTI TERZI	16
1. Adeguata scelta del Rappresentante terzo	16
2. <i>Due Diligence</i>	16
3. I "segnali d'allarme" sui Rappresentanti terzi	16
CAPO II: PROTOCOLLO RELATIVO AI CONTRIBUTI A ENTI DI BENEFICENZA	17
A. Contributi elargiti dal Gruppo Marcegaglia a enti di beneficenza	18
B. Contributi personali dei Dipendenti	18
CAPO III: CLAUSOLA DEL CONTRATTO ANTICORRUZIONE	19
SEZIONE V: I REATI RILEVANTI IN ITALIA	19
CAPO I: I Reati contro con la Pubblica Amministrazione	19
CAPO II: La corruzione tra privati	24
SEZIONE VI: LA CORRUZIONE INTERNAZIONALE	26
SEZIONE VII: I PROCESSI E LE PROCEDURE PREVISTI DAL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA CIASCUNA SOCIETÀ	27
SEZIONE VIII: SEGNALAZIONE DI FATTI DI CORRUZIONE	27

POLICY ANTICORRUZIONE

PREMESSA

Il Gruppo Marcegaglia ha inteso dotarsi della presente policy in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La presente policy si ispira ai best standard esistenti a livello nazionale ed internazionale (e.g. ISO 37001:2016).

La presente policy rafforza ed integra e non sostituisce il Codice etico e tutte le procedure e le prassi operative adottate dalle società facenti parte del Gruppo, a prevenzione di ogni possibile fenomeno corruttivo.

SEZIONE I: DEFINIZIONI

- **Affidare all'esterno, esternalizzare (verbo):** Stipulare un accordo nel quale un'organizzazione esterna esegue parte di una funzione o di un processo dell'organizzazione.
- **Alta direzione:** Persona o gruppo di persone che, al livello più elevato, dirigono e controllano un'organizzazione.
- **Audit:** processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle oggettivamente al fine di determinare in quale misura i criteri dell'*audit* siano stati soddisfatti.
- **Autore del reato:** uno o più Destinatari della presente policy anticorruzione che, rivestendo una determinata qualifica all'interno della Società, o comunque operando per conto di essa, commettono uno dei reati che rientra nella fenomenologia della Corruzione.
- **Azione correttiva:** Azione tesa a eliminare la causa di una non conformità e a impedirne la ricorrenza.
- **C.C.N.L.:** contratto collettivo nazionale del lavoro applicato da ciascuna delle società del Gruppo Marcegaglia.
- **Codice Etico:** testo contenente i diritti ed i doveri morali di chi agisce per ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia. Il testo definisce la responsabilità etico-sociale di tutti coloro che partecipano, a qualunque titolo, all'attività aziendale.

- **Collaboratori:** soggetti impegnati in ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia per incarichi temporanei o per periodi limitati nel tempo.
- **Competenza:** capacità di applicare conoscenze e abilità per conseguire i risultati attesi.
- **Conflitto di interessi:** Situazione in cui gli interessi commerciali, economici, familiari, politici o personali potrebbero interferire con il giudizio degli individui nello svolgimento delle loro funzioni per l'organizzazione.
- **Conformità:** soddisfacimento di un requisito.
- **Consulenti:** i professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto di una delle Società del Gruppo Marcegaglia sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione, nonché quei soggetti esterni all'organizzazione aziendale che prestano attività di consulenza ed assistenza di ogni tipo nell'interesse societario.
- **Contratto Corporate Service:** contratto di fornitura avente ad oggetto i Servizi con il quale il Service provider si impegna a garantire i Servizi nei confronti del Beneficiario, contenente, altresì, le clausole relative all'applicazione del Modello adottato dal Service Provider alle predette operazioni di fornitura dei Servizi.
- **Corporate Risorse Umane & Organizzazione:** soggetto responsabile delle risorse umane che opera quale direttore delle risorse umane.
- **Corruzione:** Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona. Il concetto di corruzione trova applicazione tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.
- **D.lgs. 24/2023:** il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

- **Destinatari:** soggetti a cui si rivolge la presente policy anticorruzione.
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti del Gruppo Marcegaglia, compresi i dirigenti ed i collaboratori non occasionali.
- **Due diligence:** processo interno atto a valutare ulteriormente la natura e l'entità del rischio di corruzione correlato ad una determinata iniziativa od operazione, finalizzato ad aiutare l'organizzazione ad assumere decisioni in relazione a transazioni, progetti, attività, selezione di partner, collaboratori e personale specifici.
- **Efficacia:** capacità delle attività pianificate di conseguire i risultati che l'organizzazione mira a raggiungere.
- **Fornitori:** soggetti che hanno rapporti di fornitura di beni o servizi con una delle Società del Gruppo Marcegaglia.
- **Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione:** la persona o le persone aventi la responsabilità e l'autorità per il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.
- **Gruppo Marcegaglia:** gruppo di società facente capo alla società finanziaria *holding* Marcegaglia Holding S.r.l.
- **Holding:** Marcegaglia Holding S.r.l., società del Gruppo Marcegaglia che presta i servizi *corporate* in virtù del contratto di corporate services vigenti.
- **Informazioni documentate:** informazioni che devono essere controllate e conservate da parte di un'organizzazione, incluso il supporto che le contiene.
- **Miglioramento continuo:** attività ricorrente di miglioramento della prestazione.
- **Misurazione:** processo preordinato alla determinazione di un valore.
- **Modello o Modello Organizzativo:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.
- **Monitoraggio:** determinazione dello stato di un sistema, di un processo o di un'attività.
- **Non conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito.
- **Obiettivo:** risultato da conseguire.

- **Organi sociali:** i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di ciascuna delle società del Gruppo Marcegaglia.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo nominato presso le società del Gruppo Marcegaglia e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed alla verifica del suo costante aggiornamento.
- **Organizzazione:** persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi.
- **Organo direttivo:** Gruppo o organo che detiene la responsabilità definitiva e l'autorità per le attività, l'amministrazione e le politiche dell'organizzazione a cui fa capo l'alta direzione e che controlla le responsabilità dell'alta direzione.
- **P.A.:** tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici, economici e non, che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni di legge vigenti.
- **Pagamento:** versamento di tangenti o ristorni nonché di doni di oggetti di valore o attribuzione di ogni altro vantaggio materiale o immateriale (ad esempio regali, intrattenimenti, spese di viaggio, donazioni a enti di beneficenza, contributi a organizzazioni politiche, assunzioni di congiunti o di altre persone). È irrilevante se il pagamento o il vantaggio siano conferiti direttamente o a terzi, o se siano elargiti anticipatamente o come ricompensa.
- **Parte Generale:** Parte Generale del Modello Organizzativo recante i principi generali del medesimo ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.
- **Parte Speciale:** Parte speciale del Modello recante la metodologia di risk Analysis adottati per i Processi Sensibili e le relative procedure adottate per prevenire in concreto detti rischi.
- **Parte interessata o stakeholder:** persona oppure organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire se stessa come influenzata da una decisione o attività.
- **Parte terza:** persona o ente indipendente dall'organizzazione.
- **Partner:** controparti contrattuali, quali, ad esempio, fornitori, consulenti, agenti e clienti sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma stabile di collaborazione (associazione temporanea d'impresa – ati,

joint venture, consorzi, etc).

- **Personale:** dirigenti, funzionari, dipendenti, staff o lavoratori temporanei e volontari dell'organizzazione.
- **Plants:** stabilimenti o singole unità produttive dotate di una sufficiente autonomia gestoria e di spesa.
- **Politica:** orientamenti e indirizzi di un'organizzazione espressi in modo formale dalla propria alta direzione o dal proprio organo direttivo.
- **Policy anticorruzione:** documento predisposto dal Gruppo Marcegaglia per prevenire fenomeni di corruzione nell'ambito delle attività aziendali, attraverso la predisposizione di principi e procedure con funzione preventiva.
- **Prestazioni:** risultati misurabili.
- **Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che trasformano input in *output*.
- **Processi sensibili:** insieme di attività di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di commissione dei reati di quelli rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001.
- **Rappresentanti:** soggetti che a qualunque titolo agiscono per conto del Gruppo Marcegaglia o di una delle sue società.
- **Rappresentanti terzi: agenti, intermediari o comunque** soggetti che per un periodo di tempo determinato e/o per lo svolgimento di una determinata attività agiscono per conto del Gruppo Marcegaglia o di una delle sue società.
- **Requisito:** esigenza che è esplicita e obbligatoria.
- **Rischio:** effetto dell'incertezza sugli obiettivi.
- **Responsabile di funzione:** soggetto responsabile di un'area funzionale identificata come significativa all'esito dell'analisi dei rischi, individuato sulla base dell'organigramma di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia.
- **Risk assessment:** attività di individuazione delle singole aree di rischio riferite ad ogni attività eseguita dal Gruppo Marcegaglia finalizzata ad individuare, successivamente, i concreti rischi in riferimento ai singoli Reati.

- **Service Provider:** Holding, società capogruppo del Gruppo Marcegaglia che fornisce i Servizi al Beneficiario in forza di apposito Contratto Corporate Services.
- **Servizi:** attività rese dal Service Provider in favore del Beneficiario ed in particolare attività di amministrazione e fiscale, comunicazione, finanza, risorse umane e organizzazione, IT, legale, acquisti e coordinamento società estere.
- **Sistema di gestione:** insieme di elementi correlati o interagenti di un'organizzazione finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per conseguire tali obiettivi.
- **Società:** società appartenenti al Gruppo Marcegaglia.
- **Whistleblower:** soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero che comunica una violazione del presente modello, del Regolamento Interno o la potenziale commissione di Reati. Le Società del Gruppo Marcegaglia attuano la disciplina inerente alla gestione delle segnalazioni ed alla protezione del segnalante in piena compatibilità rispetto al D.lgs. 24/2023.

SEZIONE II DIFFUSIONE DELLA POLICY E FORMAZIONE DEL PERSONALE

1 Azioni poste in essere dal Gruppo Marcegaglia per la diffusione della policy anticorruzione

Le modalità di comunicazione della policy devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 37001, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Pertanto, è impegno del Gruppo Marcegaglia, nonché delle singole Società, divulgare il più possibile i principi e le disposizioni contenuti nella presente policy anticorruzione.

Ai fini dell'adeguata informazione del personale e diffusione dei principi adottati, la presente policy sarà disponibile presso il sito ufficiale del Gruppo Marcegaglia.

Verrà inoltre predisposto un apposito piano per la formazione, gestito dalla Funzione Corporate Risorse Umane & Organizzazione, indirizzato a tutti i destinatari, mediante modalità *e-learning* o attraverso lezioni frontali.

L'attività formativa è coordinata con quella inerente al Modello Organizzativo predisposto da ciascuna società ai sensi del D.lgs. 231/2001, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

Particolare rilievo è attribuito all'Organismo di Vigilanza, organo istituito presso ciascuna società con il compito di verificare l'idoneità del Modello Organizzativo adottato.

In particolare all'OdV, così come per il Codice Etico e per il predetto Modello Organizzativo, è attribuito il compito di verificare che la presente Policy Anticorruzione sia portata alla conoscenza di tutti i Destinatari, siano essi Dipendenti o Rappresentanti, Consulenti o Partner attraverso un programma formativo.

L'OdV, inoltre, dovrà verificare che ciascuna società nei rapporti con le proprie controparti preveda una specifica clausola di rispetto della presente policy o, comunque, del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società.

Sarà, infine, compito della funzione *corporate* legale verificare che la presente Policy Anticorruzione sia pubblicata presso il sito internet del Gruppo Marcegaglia.

SEZIONE III: REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Principi generali in materia di contrasto alla corruzione

Il Gruppo Marcegaglia attribuisce particolare importanza alla prevenzione della corruzione, in ottemperanza non solo alla normativa italiana, ma anche a quella della comunità internazionale.

La corruzione impedisce agli enti, nonché agli individui, di realizzare pienamente il loro potenziale frenandone lo sviluppo economico e sociale. Inoltre, essa distorce lo Stato di diritto ed il corretto funzionamento del libero mercato.

La presente Policy Anticorruzione si applica a tutti i Dipendenti, compresi i funzionari e gli amministratori di tutte le società del Gruppo Marcegaglia, e a tutti coloro che agiscono per conto e nell'interesse della Società (Rappresentanti), compresi i distributori esterni, i Consulenti, i Fornitori, gli Appaltatori, i Partner in accordi di *joint venture*, le società legate da contratti di *Service* e quelle con cui sia stato stipulato un contratto di *cash pooling*.

Di seguito vengono identificati i principi cardine e le regole di condotta base che tutti i Destinatari sono chiamati ad osservare, senza ammissione di deroghe od eccezioni.

Nelle transazioni effettuate nell'interesse o per conto di ciascuna società, i Dipendenti ed i Rappresentanti non potranno direttamente o indirettamente pagare, offrire oppure promettere di pagare o autorizzare pagamenti a Soggetti Pubblici o privati all'interno del territorio nazionale o all'estero, per procurarsi vantaggi illeciti, per indurre tali individui a comportamenti contrari ai propri doveri oppure per influenzarli al fine di procurarsi o mantenere commesse o ottenere vantaggi negli affari, né potranno accettare o sollecitare tali pagamenti o vantaggi.

È fatto divieto ai Dipendenti o Rappresentanti di ciascuna società di elargire regalie e/o *benefit* a clienti acquisiti o potenziali, Fornitori, Funzionari Pubblici, esponenti di partiti politici o altre persone in posizioni analoghe, o accettare da loro tali regalie.

Sono rigorosamente vietate l'elargizione o l'accettazione di offerte di denaro (compresi valori equivalenti al denaro, come obbligazioni o azioni), di prestiti personali, di sconti o di altre regalie o favori che potrebbero essere considerati tangenti o ristorni, o di altri pagamenti illeciti o non eticamente accettabili. Inoltre è fatto divieto a tutti i Dipendenti di sollecitare omaggi, regalie o inviti a pranzo o ad intrattenimenti da persone con cui ciascuna

società intrattiene (o sta negoziando) rapporti d'affari. In nessun caso i fondi aziendali potranno essere illecitamente destinati a contributi politici di qualsiasi tipo.

Tutti i Dipendenti devono evitare qualsiasi comportamento che abbia anche solo l'apparenza di un comportamento non corretto in tale ambito.

Qualunque Dipendente che riceva un dono o l'offerta di un dono in violazione della presente Policy Anticorruzione deve rifiutare cortesemente l'offerta o restituire l'omaggio.

È fatto obbligo ai Dipendenti e ai Rappresentanti di ciascuna società di attenersi alla lettera e allo spirito della presente Policy Anticorruzione.

I predetti Dipendenti e i Rappresentanti responsabili di comportamenti vietati dalla presente Policy saranno passibili di provvedimenti disciplinari, ivi compreso, qualora ricorrano i presupposti di legge e le condotte siano di sensibile gravità, il licenziamento o la risoluzione del contratto, come meglio specificato in seguito.

Nessun Dipendente o Rappresentante di ciascuna società subirà conseguenze negative di qualsiasi tipo per avere denunciato tali comportamenti o per essersi rifiutato di attenersi ai comportamenti precedentemente descritti, anche se in conseguenza di ciò si dovessero perdere opportunità commerciali. Al contrario, il Gruppo Marcegaglia impone ai Dipendenti e ai Rappresentanti di ciascuna società di denunciare immediatamente qualsiasi comportamento da essi ritenuto, in buona fede, una violazione della presente Policy Anticorruzione. Tali denunce, infatti, permetteranno di assumere tempestivamente i necessari provvedimenti correttivi. Al fine di favorire l'emersione e la segnalazione di eventuali condotte illecite, ivi incluse quelle di natura corruttiva, il Gruppo ha implementato Canali di segnalazione c.d. *whistleblowing*, come meglio descritti alla Sezione VIII della presente policy.

A tale riguardo ciascuna società del Gruppo Marcegaglia garantisce il rispetto del D.lgs. 24/2023 in materia di *Whistleblowing*, predisponendo mezzi e procedure conformi a quanto previsto dalla disciplina normativa, anche mediante strumenti informatici e telematici, per la puntuale descrizione dei quali si rimanda a quanto disposto nel Modello Organizzativo predisposto per ognuna delle società che fanno parte del Gruppo.

È possibile rivolgersi al Responsabile *Corporate Legale* per ottenere risposta a quesiti circa la

correttezza di un determinato comportamento rispetto alla presente policy.

2. Principi operativi specifici in materia di contrasto alla corruzione

2.1. Donazioni ad Enti di beneficenza

Le donazioni a enti di beneficenza non dovranno mai comportare vantaggi personali, diretti o indiretti, in capo a Funzionari Pubblici o a interlocutori privati.

A tale scopo, nessuna elargizione dovrà essere effettuata a Funzionari Pubblici o a privati, al fine di ottenere trattamenti di favore.

Qualora un Funzionario Pubblico o un privato prometta vantaggi o minacci ritorsioni in relazione a richieste di contributi ad enti di beneficenza, tali richieste dovranno essere respinte. Ulteriori istruzioni sono indicate nell'allegato Protocollo relativo ai Contributi a Enti di beneficenza.

2.2 Trasparenza delle transazioni e obbligo di correttezza nella tenuta delle scritture contabili

La trasparenza riduce il rischio di corruzione e di riciclaggio. A tal fine, Marcegaglia dispone che i contratti scritti stipulati con le controparti debbano rappresentare con chiarezza ed esattezza i criteri economici su cui gli stessi si basano.

Presso tutte le Società del Gruppo Marcegaglia sono previste apposite procedure volte a prevenire attività di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui viene data ampia descrizione nella parte speciale del Modello Organizzativo adottato da ognuna di esse.

La presente Policy Anticorruzione impone il rispetto delle predette procedure, rimandando integralmente al loro contenuto descritto nella parte speciale del Modello Organizzativo di ciascuna Società del Gruppo Marcegaglia.

Le registrazioni dei pagamenti e delle altre remunerazioni a terzi indicate nei libri sociali, nei registri e nella contabilità di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia devono essere precise, tempestive e ragionevolmente dettagliate. Per nessun motivo potranno essere create poste contabili segrete o non registrate. Sono rigorosamente vietate le scritture false, fuorvianti, incomplete, imprecise o artificiose nei libri, nei registri o nella contabilità di ciascuna Società del Gruppo. Non potranno essere usati fondi personali per conseguire

finalità vietate dalla presente Policy Anticorruzione o da altre norme.

2.3. Omaggi

Tutti i Dipendenti e/o Rappresentanti di ciascuna società non potranno elargire a terzi omaggi neanche di modico valore.

Sono severamente vietati anche: le elargizioni di denaro, i prestiti, le carte regalo e i buoni omaggio.

2.4. Viaggi

In casi eccezionali potrebbe essere necessario sostenere i costi di viaggio e di alloggio di soggetti che, per ragioni commerciali, vengano in visita presso uno degli stabilimenti del Gruppo Marcegaglia.

In questo caso bisognerà rispettare le seguenti linee guida e limitazioni:

- tutti i programmi e le spese di viaggio dovranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure che regolano gli acquisti;
- nel caso vengano organizzati viaggi, la società di competenza, se onerata a farsi carico delle spese di viaggio del privato visitatore, corrisponderà i relativi costi direttamente ai prestatori dei servizi (le compagnie aeree e gli alberghi e/o le agenzie di viaggio incaricate dell'organizzazione delle trasferte);
- in nessun caso verrà consegnato denaro ai diretti interessati per organizzare autonomamente i viaggi;
- tutti gli aspetti del viaggio dovranno avere una legittima finalità (ad esempio una visita agli stabilimenti delle diverse società o permettere alla Società di promuovere, dimostrare o illustrare i propri prodotti e servizi etc.) e le escursioni dovranno essere ridotte al minimo;
- tutte le spese, come i biglietti aerei, i pernottamenti, i pranzi e gli intrattenimenti dovranno avere costi ragionevoli tenuto conto delle circostanze, degli usi e delle prassi correnti;
- tutte le spese dovranno essere registrate con esattezza e dettagliatamente;
- è severamente vietato che alcuna delle Società del Gruppo Marcegaglia si faccia carico delle spese di viaggio/trasferta di un Pubblico Funzionario.

2.5. Intrattenimenti

Tutte le attività d'intrattenimento, tra cui i pranzi d'affari, dovranno essere direttamente correlate allo svolgimento delle attività operative commerciali del Gruppo Marcegaglia e rispettare i seguenti requisiti minimi: (a) costi ragionevoli tenuto conto delle circostanze, degli usi e delle prassi correnti; (b) non essere oggetto di scambio con vantaggi, accordi illeciti o finalizzati a influenzare Funzionari Pubblici per procurarsi o mantenere commesse o vantaggi nello svolgimento degli affari; (c) essere consentiti dal Codice Etico, dalle regole e dalle leggi che disciplinano il comportamento dell'ospitante e dell'ospitato, e (d) un Dipendente o un Rappresentante di una Società del Gruppo Marcegaglia dovrà essere presente all'evento.

I Dipendenti e i Rappresentanti dovranno scegliere accuratamente e con discrezione gli intrattenimenti condivisi con clienti e *partner* in occasioni afferenti alle attività lavorative, per non danneggiare la reputazione di alcuna delle Società appartenenti al Gruppo Marcegaglia.

2.6. Divieto di favorire Funzionari Pubblici o clienti attraverso l'assunzione di personale

Sebbene non vi sia un divieto assoluto di assumere persone presentate da Funzionari Pubblici o clienti, tali richieste devono essere gestite con estrema cautela. Anche nel caso in cui un Funzionario Pubblico o un cliente non prometta direttamente vantaggi o non minacci ritorsioni in relazione a tali richieste, assumere una persona da essi presentata può generare la percezione di un *quid pro quo*, ossia che la decisione di una Società del Gruppo Marcegaglia di assumere tale persona sia basata su rapporti personali e non sul merito. Tale rischio aumenta se il Funzionario Pubblico o il cliente hanno il potere di decidere circa l'aggiudicazione di una commessa per il Gruppo. Pertanto, nel trattare le richieste di Funzionari Pubblici o di clienti, si dovranno seguire le seguenti regole e procedure:

- se il Funzionario Pubblico o il cliente promettono vantaggi al Gruppo in caso di assunzione di una persona presentata a tale fine, o se il Funzionario o il cliente minacciano di ostacolarne l'attività in caso di non assunzione, tale persona non potrà essere assunta in nessun caso;
- non potranno essere create mansioni solo al fine esclusivo di consentire l'assunzione di un parente o un amico di un Funzionario Pubblico o di un cliente su richiesta di questi ultimi;

- qualunque candidato presentato da un Funzionario Pubblico o da un cliente potrà essere assunto solo seguendo la procedura di assunzione normalmente utilizzata per la mansione in questione. Nella maggior parte dei casi ciò significa che la procedura di assunzione dovrà seguire l'iter consueto stabilito dall'Ufficio *Corporate Risorse umane & Organizzazione*;
- qualunque candidato presentato da un Funzionario Pubblico o da un cliente dovrà essere valutato con gli stessi criteri usati per gli altri candidati alla stessa mansione;
- i Dipendenti di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia non potranno chiedere né esigere quale favore da parte dei Rappresentanti l'assunzione di persone presentate da Funzionari Pubblici o da clienti, in modo da eludere tale principio;
- i Dipendenti non potranno discutere le opportunità d'impiego o di consulenze con un Funzionario Pubblico fino a quando quest'ultimo manterrà incarichi di natura pubblicistica. I Dipendenti non potranno altresì prospettare a un Funzionario Pubblico la possibilità di un futuro impiego o consulenza in caso di cessazione dell'incarico pubblico. Quando il Funzionario Pubblico avrà lasciato il proprio incarico, si potranno discutere con lo stesso le opportunità d'impiego o di consulenza.

2.7. Agenti ed intermediari esterni

Il Gruppo Marcegaglia potrà servirsi di agenti ed intermediari esterni, eventualmente da assimilare alla categoria dei Rappresentanti, solo se, in base a corrette valutazioni commerciali, risulti necessario e opportuno integrare le proprie risorse commerciali interne. Essi dovranno essere selezionati e valutati attenendosi alle seguenti procedure d'ingaggio dei rappresentanti terzi:

- attenta selezione e valutazione prima dell'ingaggio e scelta finale in base unicamente al merito. I candidati dovranno in tale ambito essere accuratamente esaminati al fine di accertare l'integrità della loro reputazione;
- non si possono ingaggiare agenti o intermediari esterni per compiere atti vietati dalle regole interne della Società;
- con gli agenti e gli intermediari esterni non possono essere stipulati contratti o

accordi verbali, ma solo scritti. Il contratto deve contenere una clausola di rispetto della presente Policy Anticorruzione. Tale clausola vieta a tali soggetti qualsiasi atto di corruzione in ambito pubblico o privato ed impone loro di rispettare tutte le leggi anticorruzione vigenti sia nel territorio nazionale che a livello internazionale, richiedendo altresì che siano riconosciuti i diritti di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia in materia di verifiche e risoluzione dei contratti;

- salvo legittimi motivi commerciali contrari, le commissioni o altre remunerazioni versate agli agenti o agli intermediari esterni dovranno essere in valuta locale e di ammontare conforme agli usi e ragionevoli in relazione ai servizi prestati. Le commissioni, le spese e gli altri pagamenti dovranno essere correttamente registrati nei libri contabili, nelle scritture e nei bilanci di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia e non potranno essere frazionati o mascherati in alcun modo;
- nessuna commissione o altra remunerazione potrà essere versata in contanti a terzi o accreditata mediante bonifico su conti bancari non intestati agli agenti o intermediari esterni né, salvo legittimi motivi commerciali contrari, a conti intrattenuti in Paesi diversi da quello di prestazione dei servizi o in cui tali soggetti esercitino prevalentemente la propria attività commerciale.

2.8. Comportamento da tenere in caso di richiesta di pagamento di una tangente

Se, in relazione agli affari di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia, dovesse essere richiesto il pagamento di una tangente, tale richiesta dovrà essere rifiutata e il soggetto destinatario della richiesta dovrà riferire immediatamente l'accaduto al superiore diretto o all'Ufficio *Corporate* legale della Società interessata, che deciderà quali provvedimenti adottare a tutela della stessa.

2.9. Sanzioni

Al dipendente che viola la presente policy verrà comminata una sanzione disciplinare sulla base del CCNL applicato. Il provvedimento disciplinare applicato sarà commisurato alla

gravità della commessa violazione.

SEZIONE IV: ATTUAZIONE DELLA POLICY ANTICORRUZIONE

CAPO I: PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI CON I RAPPRESENTANTI TERZI

I Rappresentanti terzi di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia, che detengano il potere di rappresentare le stesse in occasione di incontro o di trattative con clienti o Funzionari Pubblici, potrebbero incorrere in responsabilità (civili, penali o reputazionali) potenzialmente imputabili anche alle società stesse. Pertanto, il comportamento dei Rappresentanti della Società dovrà attenersi agli standard etici più rigorosi ed essere orientato al massimo rispetto tutte le leggi vigenti.

1. Adeguata scelta del Rappresentante terzo

La scelta dei Rappresentanti terzi, dato il carattere occasionale delle prestazioni richieste a tale figura, deve essere effettuata con la massima cautela, onde evitare di intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti non ligi al rispetto della legge, soprattutto in materia anticorruzione.

Per ridurre al minimo il rischio di intrattenere rapporti d'affari con Rappresentanti terzi corrotti, ciascuna Società del Gruppo Marcegaglia dovrà effettuare un'analisi preliminare approfondita - Due diligence in relazione a tale rischio, per accertarsi che i soggetti selezionati godano di buona reputazione.

2. Due Diligence

La *due diligence*, da effettuarsi prima di ingaggiare le persone fisiche o giuridiche designate come Rappresentanti terzi di ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia, dovrà focalizzarsi sulle potenziali situazioni a rischio e non necessariamente dovrà riguardare tutti i singoli soggetti. Prima di ingaggiare un Rappresentante terzo dovrà sempre essere avvertito l'Ufficio legale *Corporate*, che fornirà assistenza e istruzioni sulla *due diligence* più opportuna da intraprendere.

3. I "segnali d'allarme" sui Rappresentanti terzi

I seguenti "Segnali d'allarme" devono sempre essere riferiti attenendosi alle procedure di segnalazione descritte nel presente manuale:

- un Funzionario Pubblico raccomanda di ingaggiare come Rappresentante terzo di una Società del Gruppo Marcegaglia una determinata persona o società;
- senza motivazioni plausibili, un consulente chiede onorari molto più alti rispetto alle tariffe di mercato vigenti per incarichi analoghi;
- un consulente propone di essere pagato a risultato o a condizione, ad esempio, che un contratto sia aggiudicato o una normativa sia modificata in senso favorevole;
- un potenziale Rappresentante rifiuta di confermare ufficialmente di non intraprendere iniziative per agevolare pagamenti illeciti;
- un potenziale Rappresentante è noto per il pagamento di tangenti;
- un potenziale Rappresentante chiede di essere pagato in contanti;
- un potenziale Rappresentante chiede di effettuare un pagamento a terzi o tramite terzi, o su un conto bancario in un Paese terzo, o propone accordi finanziari insoliti senza spiegazioni plausibili;
- l'azienda afferente a un potenziale Rappresentante non compare nei consueti listini di settore, o è sconosciuta alle persone informate sul suo settore;
- da un controllo dei precedenti dei dirigenti dell'azienda di un potenziale Rappresentante emergono prove o segnalazioni di attività sospette o di passate trasgressioni delle norme e dei regolamenti vigenti;
- durante le trattative, una controparte mostra scarso interesse circa il prezzo da pagare per i prodotti di una delle Società del Gruppo Marcegaglia, o comunque il suo comportamento non sembra focalizzato al profitto;
- i servizi forniti dal Rappresentante non sembrano commisurati alle tariffe richieste;
- un Rappresentante rifiuta di fornire o di dettagliare una ricevuta per i suoi servizi;
- è impossibile individuare il titolare effettivo del Rappresentante di una delle Società del Gruppo.

CAPO II: PROTOCOLLO RELATIVO AI CONTRIBUTI A ENTI DI BENEFICENZA

Spesso i contributi a enti di beneficenza sono leciti, ma tutte le donazioni devono essere

conformi agli standard etici e rispettare tutte le leggi vigenti.

A tale riguardo, il Gruppo Marcegaglia non intende lasciare niente al caso, regolamentando ogni possibile attività di beneficenza.

Si procede a fornire istruzioni per due diverse tipologie di contributi a enti di beneficenza: (A) i contributi elargiti dal Gruppo Marcegaglia; e (B) i contributi rilasciati autonomamente dai singoli dipendenti.

A. Contributi elargiti dal Gruppo Marcegaglia a enti di beneficenza

Per nessuna ragione devono essere versati contributi a Funzionari Pubblici.

I contributi non dovranno mai essere tali da consentire vantaggi personali per un singolo soggetto privato, né si dovrà agire in modo che un Funzionario Pubblico possa ottenere da tale attività un vantaggio personale per via indiretta.

I contributi non possono nemmeno costituire l'oggetto di accordi di scambio per ottenere trattamenti favorevoli da parte di Funzionari Pubblici o privati cittadini, anche se l'ente beneficiario fosse realmente un ente benefico.

Dovrà essere respinta la richiesta di contributi qualora un Funzionario Pubblico o un privato cittadino promettano vantaggi o ritorsioni in relazione a tale richiesta.

L'elargizione di contributi da parte di ciascuna Società del Gruppo Marcegaglia a enti di beneficenza dovrà essere valutata con attenzione per accertare se un contributo possa comportare un vantaggio personale per un Funzionario Pubblico o per un privato cittadino.

Tutte le richieste di contributi dovranno essere presentate per iscritto e ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia dovrà verificare che il beneficiario sia effettivamente un ente di beneficenza non coinvolto in attività illecite.

Ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia dovrà farsi rilasciare una ricevuta per ciascun contributo erogato.

B. Contributi personali dei Dipendenti

Ciascun Dipendente è libero di elargire propri personali contributi ad enti di beneficenza.

Tuttavia, è fatto espresso divieto di utilizzare contributi personali per eludere la presente Policy Anticorruzione.

In caso di violazione di tale divieto saranno applicate le sanzioni di cui alla Sezione III paragrafo 2.9.

CAPO III: CLAUSOLA DEL CONTRATTO ANTICORRUZIONE

Ogni contratto stipulato da ciascuna delle Società del Gruppo Marcegaglia con chiunque possa essere annoverato tra i Destinatari dovrà prevedere una apposita clausola contrattuale per la conoscenza, approvazione e ottemperanza alla presente Policy Anticorruzione o, comunque, al Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 della Società.

La predetta clausola potrà essere, ad esempio, del seguente tenore: *“In ogni attività resa per il Gruppo Marcegaglia mi impegno a rispettare rigorosamente tutte le leggi anticorruzione, tenendo sempre una condotta lecita, che non integri alcuno dei reati di corruzione.*

Dichiaro e garantisco di attenermi ora e in futuro a tutte le leggi anticorruzione vigenti in tutti i Paesi in cui il Gruppo Marcegaglia esercita la propria attività imprenditoriale, di avere letto e di impegnarmi a rispettare tutto quanto stabilito dalla Policy Anticorruzione adottata”.

SEZIONE V: I REATI RILEVANTI IN ITALIA

CAPO I: I Reati contro con la Pubblica Amministrazione

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative che possono rientrare in senso ampio nel concetto di corruzione, tali da essere oggetto di specifica prevenzione.

Questa categoria di reati è oggetto di analisi per quelle aree di attività, come a titolo esemplificativo accertamenti, verifiche e/o ispezioni da parte di autorità pubbliche per le quali il personale dipendente o afferente alla Società può venire in contatto con la P.A.

È opportuno, anzitutto, che tale Policy Anticorruzione li indichi e li descriva a tutti i suoi Destinatari.

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende

per “Pubblico Ufficiale” e “Incaricato di Pubblico servizio” secondo quanto definito dall’attuale Codice Penale.

Gran parte delle fattispecie che rientrano in tale categoria, infatti, sono configurabili come reati “propri”, ovvero possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di “Pubblico Ufficiale” e/o “Incaricato di Pubblico servizio”.

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è Pubblico Ufficiale chi esercita una Pubblica Funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente Pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di Pubblico servizio

Deve invece considerarsi Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un Pubblico Servizio.

Per Pubblico Servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della Pubblica Funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l’assetto formale dell’ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti Pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell’interesse della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato rientranti nella categoria generale di fatti di corruzione rispetto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione:

a) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del Pubblico Ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'Incaricato di Pubblico servizio.

b) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato del Pubblico servizio.

c) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

d) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o

promette denaro o utilità, è punito in concorso con il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del Codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione e, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 *quater* c.p., le ipotesi di responsabilità appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 *quater* c.p.

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il Pubblico Ufficiale o con l'Incaricato di Pubblico servizio nella realizzazione del reato. In questa prospettiva una società nell'ambito della quale venga commesso questo illecito non è più vittima del reato ma concorrente con il Pubblico Ufficiale nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

- A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costringitiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;
- B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto.

L'odierna normativa di cui all'art. 319 *quater* c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato poteva solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva *ex art. 2 c.p.*

e) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

f) Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di Stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità della società e dei suoi Dipendenti e Rappresentanti, valgono in modo identico per i casi in cui il Soggetto Pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella Europea o di uno Stato estero.

g) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CAPO II: La corruzione tra privati

Possono rientrare nella fenomenologia della corruzione anche fatti che interessano rapporti tra soggetti privati. A tale riguardo, può riscontrarsi la sussistenza di fattispecie penalistiche *ad hoc* nel Codice civile, che di seguito si procede ad esaminare:

a) Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si consumava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiessero od omettessero atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento all'ente. Tali soggetti erano puniti con la reclusione sino a tre anni. La pena consisteva, invece, nella reclusione fino ad un anno e sei mesi qualora il fatto fosse stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Tramite la summenzionata riforma, la fattispecie esaminata ha subito diverse rilevanti modifiche. In primo luogo, è ora prevista la punibilità del mercimonio illecito di natura corruttiva anche qualora lo stesso avvenga per interposta persona. E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso*

da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo";

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: *«Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste»;*

Infine, il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: *“utilità date o promesse”* sono sostituite dalle seguenti: *“utilità date, promesse o offerte”*.

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alle condotte di ricezione e di accettazione della promessa – la condotta di sollecitazione all'atto corruttivo. Analogamente, nel terzo comma viene inserita anche la condotta di offerta di denaro o altra utilità non dovuti.

Esempio: il responsabile commerciale dell'ente consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti di un soggetto terzo, cliente, per propiziare la conclusione di nuovi contratti di appalto.

b) Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione

La norma in esame rappresenta una ulteriore fattispecie incriminatrice, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. e trova applicazione nei casi di *“sollecitazione non accolta”* e di *“offerta non accettata”*. Ossia qualora il soggetto attivo sia stato promotore di un accordo corruttivo non perfezionatosi.

c) Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma”.

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di

cui all'articolo 32-*bis* del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-*bis*, secondo comma.

SEZIONE VI: LA CORRUZIONE INTERNAZIONALE

Il Gruppo Marcegaglia impone il rispetto non solo della normativa anticorruzione vigente in Italia ma di quella locale nei paesi in cui società del Gruppo si trovino ad operare.

Inoltre, il Gruppo Marcegaglia impone il rispetto delle normative specifiche in tema di corruzione emanate da altri paesi o a livello internazionale.

A titolo esemplificativo, si impone a ciascuno dei Destinatari della presente Policy il rispetto di tali normative estere, laddove ve ne fosse la necessità:

- *Bribery Act*: Legge promulgata nel Regno Unito in data 08.04.2010 che sanziona penalmente i fatti di corruzione che vengano commessi all'interno di una "organizzazione commerciale", imponendo a scopo preventivo l'adozione di appositi presidi anticorruzione da imporre a chiunque collabori con l'ente;
- *Sapin II*: normativa francese promulgata in data 10.12.2016 che impone per tutte le imprese con più di 500 dipendenti e un fatturato di oltre € 100.000.000,00 l'adozione di un programma di prevenzione di specifici illeciti, tra cui la corruzione, che preveda un codice di condotta da imporre a tutti i collaboratori e che contempli un sistema interno di segnalazione da parte dei dipendenti di episodi di corruzione. Le società chiamate ad operare in collaborazione con partner o controparti di diritto francese sono chiamate ad esaminare anche le raccomandazioni formulate da AFA (Agenzia Francese Anticorruzione);
- *Ley Organica 1/2015* e art. 31 *bis* del Codice Penal spagnolo, normativa che impone in Spagna l'adozione di idonei modelli organizzativi atti a prevenire i reati previsti dal Codice penale nazionale, tra cui quelli in materia di corruzione.

Il Gruppo Marcegaglia, inoltre, ispira la propria attività ai principi sanciti dalla Convenzione OCSE del 17.12.1997.

SEZIONE VII: I PROCESSI E LE PROCEDURE PREVISTI DAL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA CIASCUNA SOCIETÀ

Ciascuna società del Gruppo Marcegaglia si è dotata di Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Sulla base delle peculiarità operative ed organizzative di ciascuna società sono state, quindi, individuate le aree a rischio di commissione dei reati di corruzione e conseguentemente identificati specifici protocolli per prevenire fenomeni corruttivi sia tra privati che a danno della Pubblica Amministrazione.

Detti protocolli, in linea con la presente policy, si intendono qui integralmente richiamati.

SEZIONE VIII: SEGNALAZIONE DI FATTI DI CORRUZIONE

Le segnalazioni di fatti di corruzione dovranno essere formulate tramite i Canali Interni all'uopo adibiti in conformità al D.lgs. 24/2023, come meglio descritti nel Modello organizzativo di ciascuna società del Gruppo.

In ogni caso, gli strumenti di segnalazione garantiscono la massima tutela della riservatezza della persona segnalante. Le procedure interne prevedono che sia mantenuta una costante interlocuzione tra i responsabili incaricati di esaminare la segnalazione e l'autore della stessa. Alla persona segnalante sono riconosciute tutte le tutele previste ai sensi di legge, sono quindi vietati atti ritorsivi nei confronti della medesima e ogni condotta a suo danno sarà priva di effetti giuridici.

Ogni società del Gruppo si impegna a adottare le procedure predisposte e a fornire adeguata informazione e formazione al personale affinché i soggetti aventi diritto abbiano le necessarie istruzioni al fine di formulare una segnalazione ed abbiano piena contezza dei propri diritti e degli strumenti ordinamentali preposti alla loro tutela.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza controlla che la singola società adempia adeguatamente agli obblighi derivanti dal D.lgs. 24/2023. È previsto che i responsabili della segnalazione condividano con l'OdV ogni segnalazione rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, sicché, le segnalazioni inerenti alla possibile verifica di atti corruttivi saranno puntualmente condivisi con l'OdV e da quest'ultimo esaminati.